



**COMUNE DI UDINE  
SETTORE BILANCIO E FINANZE  
SERVIZIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, Capo I)**

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Classificazione del Comune
- ART. 3 - Tariffe
- ART. 4 - Categorie delle località

### **CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

- ART. 5 - Finalità
- ART. 6 - Formazione
- ART. 7 - Pubblicità e pubbliche affissioni: tipologia degli impianti e dei mezzi
- ART. 8 - Impianti privati per affissioni dirette

### **CAPO III MODALITA' E OBBLIGHI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONISTICI**

- ART. 9 - Autorizzazioni - modalità
- ART. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 11 - Divieti
- ART. 12 - Anticipata rimozione
- ART. 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- ART. 14 - Materiale pubblicitario abusivo
- ART. 15 - Vigilanza e controllo
- ART. 16 - Pubblicità effettuata su spazi comunali
- ART. 17 - Spazi privati per le affissioni

### **CAPO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- ART. 18 - Presupposto dell'imposta
- ART. 19 - Soggetto passivo
- ART. 20 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 21 - Funzionario responsabile
- ART. 22 - Pubblicità ordinaria
- ART. 23 - Pubblicità effettuata con veicoli
- ART. 24 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- ART. 25 - Pubblicità varia
- ART. 26 - Dichiarazione
- ART. 27 - Efficacia della dichiarazione per la pubblicità annuale
- ART. 28 - Tariffe e maggiorazioni
- ART. 29 - Pagamento dell'imposta




- ART. 30 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- ART. 31 - Riduzioni dell'imposta
- ART. 32 - Esenzioni dall'imposta

#### **CAPO V SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 33 - Oggetto e finalità
- ART. 34 - Diritto sulle pubbliche affissioni e soggetto passivo
- ART. 35 - Tariffe e maggiorazioni
- ART. 36 - Pubbliche affissioni - Modalità
- ART. 37 - Modalità di pagamento
- ART. 38 - Riduzioni del diritto
- ART. 39 - Esenzioni del diritto
- ART. 40 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

#### **CAPO VI SANZIONI - INTERESSI RIMBORSI CONTENZIOSO**

- 
- ART. 41 - Sanzioni tributarie
  - ART. 42 - Interessi
  - ART. 43 - Sanzioni amministrative
  - ART. 44 - Rimborsi
  - ART. 45 - Contenzioso

#### **CAPO VII GESTIONE DEL SERVIZIO**

- ART. 46 - Forme di gestione
- ART. 47 - Gestione tramite Concessionario
- ART. 48 - Obblighi del Concessionario
- ART. 49 - Corrispettivo del servizio
- ART. 50 - Durata della concessione
- ART. 51 - Conferimento della concessione
- ART. 52 - Incompatibilità
- ART. 53 - Decadenza del Concessionario
- ART. 54 - Disciplina del servizio in concessione
- ART. 55 - Albo dei concessionari
- ART. 56 - Vigilanza del Comune sulla gestione

#### **CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 57 - Norme transitorie
- ART. 58 - Norme finali e abrogazioni

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ai sensi degli artt. 5 e 54 della legge 8/6/1990, n. 142, e stabilisce per la pubblicità e le pubbliche affissioni:

- le modalità di effettuazione;
- i criteri e le modalità di applicazione dell'imposta e del diritto;
- le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per conto proprio o per conto di terzi, per l'effettuazione di affissioni dirette.

### Art. 2 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993 risultante dai dati ISTAT in n. 96.973 abitanti, è collocato nella classe III.

2. Qualora si verifichino variazioni della popolazione, con riferimento a quanto stabilito dal precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

### Art. 3 Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le previste maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello

in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di variazione delle tariffe, ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le tariffe di legge.

3. Le fattispecie imponibili dell'imposta sulla pubblicità sono quelle stabilite dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 507/93:

- art. 12: Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli;

- art. 13: Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;

- art. 14: Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

- art. 15: Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; con palloni frenati o simili; mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

I presupposti e le modalità applicative sono riportate al Capo IV del presente Regolamento.

4. Le fattispecie imponibili del diritto sulle pubbliche affissioni riguardano l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### Art. 4

##### Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie: speciale e ordinaria, come indicate nell'allegato sub B) al presente Regolamento.

2. Nella categoria speciale può essere applicata una maggiorazione fino al 150 per cento della tariffa normale.

3. La maggiorazione viene deliberata dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre con le modalità specificate al precedente art. 3, comma 1.

4. La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3079 del 03/08/1993, esecutiva a termini di legge.

5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

## CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

### Art. 5 Finalità

1. Finalità del Piano Generale degli Impianti è regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientali e paesaggistiche.

Il Piano Generale degli Impianti dovrà determinare la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di affissione diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale degli Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale degli Impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di natura istituzionale del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Il Piano Generale degli Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli impianti affissionali pubblici e la loro manutenzione ed ammodernamento.

## Art. 6 Formazione

1. La formazione del Piano Generale degli Impianti è demandata ad apposita commissione nominata dal Sindaco, presieduta dall'Assessore al Bilancio e Finanze o suo delegato ed è così costituita:

- n. 1 funzionario della Polizia Comunale;
- n. 2 funzionari del Servizio Tributi (di cui uno con funzioni di segretario);
- n. 1 funzionario dell'Area Gestione del Territorio;
- n. 1 funzionario del Settore Pianificazione Territoriale;
- n. 1 esperto in materia pubblicitaria o della comunicazione;
- n. 1 esperto in materia paesaggistica ed ambientale.

2. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale entro 2 anni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

3. Il Piano Generale degli Impianti potrà essere modificato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione alle mutate esigenze che si dovessero manifestare.

## Art. 7

Pubblicità e pubbliche affissioni: tipologia degli impianti e dei mezzi

1. Ai fini del presente Regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi manufatto finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto economico o finalità istituzionali, sociali, culturali, ecc., le cui fattispecie saranno meglio definite nel Piano Generale degli Impianti

2. Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggi costituito da manifesti.

3. Le tipologie dei mezzi pubblicitari, di cui è consentita l'installazione nel territorio comunale, sono contenute nel Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende approvato con D.P.G.R. n. 0501 / Pres. del 5/10/1990.

4. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari indicati nei precedenti commi del presente articolo non potrà essere inferiore a 3600 mq.

5. La superficie, così determinata, è ripartita nelle seguenti proporzioni:

- 20 per cento è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

- 80 per cento è destinata alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12 - 3° comma - del D.Lgs. n. 507/93 non potrà eccedere i 3600 mq.

#### Art. 8

##### Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nonché della distribuzione risultante dal Piano di cui all'art. 5, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili.

#### CAPO III

##### MODALITA' E OBBLIGHI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONISTICI

#### Art. 9

##### Autorizzazioni - Modalità

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è di competenza comunale, salvo il preventivo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, qualora tali mezzi siano ubicati lungo le strade statali, regionali o provinciali o, in vista di esse, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (testo aggiornato del Nuovo Codice della Strada) e successivo art. 53 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni).

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda con le modalità stabilite dall'art. 71 del vigente Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende, integrando la documentazione a corredo con:

- una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi



sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1: pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc., salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data, d'ordine del Sindaco, da parte del Comando di Polizia Comunale, sentito il Settore Bilancio e Finanze. L'autorizzazione indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante:

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

5. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 - septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

6. L'autorizzazione ad effettuare pubblicità su beni appartenenti o dati in godimento al Comune implica la concessione dei relativi spazi: per tale concessione il servizio comunale della pubblicità riscuoterà, in aggiunta all'imposta dovuta, un canone così come stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento.

7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'effettuazione di pubblicità e steccati, ponteggi ed altre costruzioni provvisorie da chiunque erette su area comunale o gravata da servitù di pubblico passaggio; l'autorizzazione sarà accordata di preferenza alle ditte interessate nell'esecuzione dei lavori e negata alle ditte che si trovino con le anzidette in posizione di concorrenza commerciale.

8. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che

indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

9. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri dell'Azienda Speciale), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e sulle quantità degli impianti. Parimenti sono soggette ad autorizzazione le variazioni dei mezzi pubblicitari.

#### Art. 10

##### Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

## Art. 11 Divieti

1. Le forme pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.
2. E' vietata l'esposizione o l'installazione di mezzi pubblicitari su:
  - edifici di interesse storico, su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche, luoghi tutelati dalle competenti leggi in materia;
  - a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
3. E' vietata altresì l'effettuazione di pubblicità sonora:
  - nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura; scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità, nonché in tutto il territorio del Comune dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16;
  - su autoveicoli, motoveicoli, rimorchi o ciclomotori, se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale (art. 59 D.P.R. n. 495/1992).
4. Sono vietati inoltre:
  - l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e sui muri degli edifici e delle recinzioni se non debitamente autorizzati;
  - il lancio di manifestini sull'intero territorio comunale; ne è consentita la sua distribuzione o di altro materiale pubblicitario mediante consegna nelle mani dei passanti o con altra forma di diffusione atta ad evitare il formarsi di rifiuti su suolo pubblico;
  - le forme pubblicitarie che, per contenuto, caratteristiche o circostanze, comportino molestia alle persone, offesa alla decenza, disturbo alla pubblica quiete, intralcio alla circolazione o inosservanza alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali di polizia e di igiene.

## Art. 12 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

#### Art. 13

##### Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione delle pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 del presente Regolamento.

#### Art. 14

##### Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione

non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dall'art. 43 del presente Regolamento.

#### Art. 15

##### Vigilanza e controllo

1. Il personale del Servizio Polizia Comunale, del Settore Bilancio e Finanze e dell'Area Gestione del Territorio, nell'ambito degli adempimenti connessi con l'attività di competenza, è tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato e sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei medesimi nonché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

#### Art. 16

##### Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

#### Art. 17

##### Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso, anche se tacito, da parte dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.


3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono

computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7, comma 4, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità o riduzione degli oneri inerenti all'occupazione accordata a favore dei titolari dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

## CAPO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

### Art. 18 Presupposto dell'imposta



1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Regolamento.

2. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con esclusione di tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. La predetta imposta è applicata altresì agli impianti utilizzati da privati per affissioni dirette, anche per conto terzi, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

**Art. 19**  
**Soggetto Passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 20**  
**Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente e l'imposta è calcolata in base alla superficie di ciascuna di esse, arrotondata.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alla stessa destinata, stabilita per anno solare, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, con arrotondamento di cui al comma 2 e l'applicazione delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 28.

#### Art. 21

##### Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione.
4. Nell'espletamento del servizio, il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante come disciplinato nell'art. 54 del presente Regolamento.

#### Art. 22

##### Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella prevista nell'allegato sub A).
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari al 10 per cento di quella prevista al comma 1.
3. L'affissione diretta di manifesti, effettuata anche per conto altrui su impianti a ciò destinati, è soggetta, indipendentemente dal periodo di effettiva esposizione, al pagamento dell'imposta di pubblicità annuale, in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso e con le modalità previste dal comma 1.
4. Ove l'impianto destinato all'affissione diretta sia installato per un periodo pari od inferiore a 3 mesi, l'esposizione è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso, ad una tariffa commisurata, per ogni mese o frazione, a quella prevista al comma 2.



**Art. 23**  
**Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 22, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute, ove ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta di cui al comma precedente è dovuta a questo Comune, se la licenza d'esercizio è stata rilasciata dallo stesso.
3. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta di cui al comma 1, è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta di cui al comma 1, è dovuta al Comune ove il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta di cui al comma 1 è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa di cui all'allegato sub A).  
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui comma 5, l'imposta non è dovuta per le sole indicazioni del marchio, ragione sociale ed indirizzo dell'impresa, purchè tali iscrizioni non siano apposte più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**Art. 24**  
**Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,

lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa riportata in allegato sub A).

2. Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista al comma 1.

3. Per la pubblicità prevista dai precedenti commi effettuata dall'impresa per conto proprio, si applica l'imposta in misura pari alla metà di quella prevista ai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di cui all'allegato sub A).

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, per ogni giorno successivo al trentesimo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### Art. 25

#### Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 22, comma 1, del presente Regolamento.

A tale forma di pubblicità non si applicano le maggiorazioni per grandi formati di cui all'art. 28, comma 2, del presente Regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua \_\_\_\_\_ limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di cui all'allegato sub A) a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa di imposta di cui al comma 2, ridotta del 50 per cento.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano, anche da veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante

persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di cui all'allegato sub A).

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da posto fisso o mobile ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella riportata in allegato sub A).

## Art. 26 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 19 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune ovvero al Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel territorio comunale, con espresso riferimento alle caratteristiche, alla durata della pubblicità ed all'ubicazione dei mezzi pubblicitari stessi. Il relativo modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal Concessionario, è messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25. si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## Art. 27 Efficacia della dichiarazione per la pubblicità annuale

1. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

2. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione, l'obbligo tributario si rinnova anche per l'anno in corso.

3. Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione, e, quindi, cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova il mezzo pubblicitario, l'esposizione risulta abusiva ed è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 41.

#### Art. 28

##### Tariffe e maggiorazioni

1. L'imposta sulla pubblicità è dovuta in base alle tariffe determinate con le modalità stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art. 22, che abbia una superficie superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa di base dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.

3. Per la pubblicità ordinaria e con veicoli, annuale o temporanea, effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93.

#### Art. 29

##### Pagamento dell'imposta

1. L'imposta per la pubblicità annuale di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente Regolamento deve essere corrisposta dal 1° al 31 gennaio dell'anno solare di riferimento; per le altre fattispecie in relazione al periodo di esposizione, contestualmente alla dichiarazione e prima dell'effettuazione della pubblicità.

2. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.

3. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria della obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

4. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

7. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti dai precedenti commi, la riscossione coattiva dell'imposta sarà effettuata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Il relativo ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

8. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

9. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

#### Art. 30

##### Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune od il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo del contenzioso competente ed i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal funzionario responsabile designato dal Concessionario.

#### Art. 31

##### Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, da chiunque realizzata (con o senza scopo di lucro) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### Art. 32

##### Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto,

nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 23 del presente Regolamento;

h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle medesime norme, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## CAPO V SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 33

#### Oggetto e finalità

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, obbligatoriamente di esclusiva competenza del Comune, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali, nella misura stabilita dal Capo II del presente Regolamento.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. La collocazione degli impianti di affissione per i suddetti manifesti deve risultare particolarmente adatta per assicurare ai cittadini informazioni sull'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

3. I manifesti che diffondono messaggi riguardanti l'esercizio di un'attività commerciale sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che sono destinati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### Art. 34

#### Diritto sulle pubbliche affissioni e soggetto passivo

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, ovvero al Concessionario, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Tale diritto è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

#### Art. 35

#### Tariffe e maggiorazioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è quella riportata in allegato sub A). (Tariffe sulle pubbliche affissioni).
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, riguardante messaggi di qualsiasi contenuto, il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.
3. Il diritto di cui al comma 1 è inoltre maggiorato come segue:
  - per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, nella misura del 50 per cento;
  - per i manifesti costituiti da più di dodici fogli, nella misura del 100 per cento.
4. Per le affissioni urgenti, notturne o festive, di cui all'art. 36, comma 10, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto previsto dal comma 1.

#### Art. 36

#### Pubbliche affissioni - Modalità

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, contenente tutte le notizie relative alle stesse e tenuto costantemente aggiornato dal Funzionario responsabile del servizio.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune od il



Concessionario di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. A tale scopo, per ogni affissione deve essere compilato e sottoscritto, a cura del personale incaricato del servizio, apposito modello indicante specificatamente la posizione ed il numero dei manifesti affissi. Tali modelli, numerati progressivamente, devono essere conservati e allegati ad ogni commissione.

3. Ogni manifesto deve riportare, in forma chiara e leggibile, il timbro dell'ufficio comunale o della ditta concessionaria e l'indicazione della data di scadenza dell'affissione.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, proponendo un periodo di esposizione successiva.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può:

a) annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dal momento del versamento delle stesse;

b) manifestare l'interesse che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle richieste in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto, a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.

8. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati ovvero coperti da affissione abusiva e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, per la durata del periodo commissionato, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, compatibilmente con la

disponibilità di spazi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto, di cui all'art. 35, comma 4. Detta maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio purché tale destinazione sia espressamente sancita dal capitolato d'onori di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 507/93.

#### Art. 37

##### Modalità di pagamento

1. Le disposizioni relative alle modalità di pagamento previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 29, commi 2 e 3 del presente Regolamento: per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo, e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
3. La prova dell'avvenuto assolvimento del diritto, al fine del perfezionamento della commissione, è costituito dalla consegna al competente ufficio del Servizio Affissioni dell'attestazione di versamento, se effettuato a mezzo di contro corrente postale. Eventuali diverse modalità di pagamento sono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
4. Il versamento è arrotondato a mille lire per difetto o per eccesso, rispettivamente, se la frazione è inferiore o superiore alle cinquecento lire.

#### Art. 38

##### Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 39;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali, come risultante da idoneo atto di volontà dei predetti Enti;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

#### Art. 39

##### Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### Art. 40

##### Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Per quanto riguarda l'accertamento e il recupero del relativo tributo, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 30, in quanto compatibili.

### CAPO VI SANZIONI - INTERESSI RIMBORSI CONTENZIOSO

#### Art. 41

##### Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 del presente Regolamento, si applica, oltre al pagamento

dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Le soprattasse previste dai commi 1 e 2, sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

#### Art. 42

##### Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi nella misura del 7 per cento, per ogni semestre compiuto, per le somme ad esso dovute, a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 43

##### Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme stabilite nel presente Regolamento nonché di quelle contenute nel Piano Generale degli Impianti, si applica la sanzione stabilita dalla legge con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, i cui importi sono riepilogati nell'allegato sub C).

Eventuali modifiche alla misura ed alla graduazione delle suddette sanzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuovi

provvedimenti legislativi, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni da chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguibile a norma di legge.

3. Il Comune, fatto salvo quanto disposto nei commi che precedono, dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di cui al comma 2; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3, l'immediata copertura delle pubblicità abusive, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, dandone notizia al contravventore, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati dal Comune a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative di cui è titolare il Comune, sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti di cui al Capo II del presente Regolamento.

#### Art. 44 Rimborsi

1. Nelle ipotesi previste all'art. 29, comma 9 e art. 36, comma 6, lettera a), del presente Regolamento il contribuente può presentare, entro il termine di due anni dall'avvenuto pagamento o dal definitivo accertamento del credito, apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dell'imposta o del diritto versati e non dovuti.

Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o di affissione,

e comunque quant'altro utile all'identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto di rimborso.

2. Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile, di cui all'art. 21, dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.

Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso - nei termini previsti dal D.Lgs. n. 507/93. Capo I - per somme versate e successivamente accertate come non dovute.

3. Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione di cui all'art. 47, spettano al concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.

Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso ovvero delle motivazioni del diniego, con l'osservanza delle disposizioni relative alla contabilità periodica, contenute nel Decreto Ministeriale del 26 aprile 1994, art. 2, lettera a).

#### Art. 45 Contenzioso

1. In via transitoria, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il contenzioso è disciplinato dall'art. 24 del D.P.R. 26/10/1972, n. 639, e successive modificazioni, e dall'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

### CAPO VII GESTIONE DEL SERVIZIO


#### Art. 46 Forme di gestione

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidata in concessione ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 ovvero ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**Art. 47**  
**Gestione tramite Concessionario**

1. Nel caso di gestione tramite Concessionario, lo stesso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

**Art. 48**  
**Obblighi del Concessionario**

 Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93, per il periodo in cui detta situazione perduri.

**Art. 49**  
**Corrispettivo del servizio**

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, stabilendo in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 26 aprile 1994, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune, in caso di mancato adempimento, utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

#### Art. 50

##### Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune: a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

#### Art. 51

##### Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categoria prevista dall'art. 33 del citato decreto. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito.

3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o






la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del citato D.Lgs. n. 507/93.

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio e il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

## Art. 52 Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- 
- a) i membri del Parlamento e del Governo;
  - b) i pubblici impiegati;
  - c) i ministri dei culti;
  - d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;
  - e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
  - f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;
- c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.

**Art. 53**  
**Decadenza del Concessionario**

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione prevista di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 507/93;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28 del citato decreto;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal comma 4 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/93;
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del citato decreto.

2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorre, il Prefetto.

3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

**Art. 54**  
**Disciplina del servizio in concessione**

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D.Lgs. n. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli artt. 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio

1968, n. 15, al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348 il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



#### Art. 55

##### Albo dei concessionari

1. Presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93.

#### Art. 56

##### Vigilanza del Comune sulla gestione

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 1994 in attuazione dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Il controllo della gestione contabile di cui al comma 1 è affidato al Settore Bilancio e Finanze.

3. Il Comune ha la facoltà di richiedere al concessionario atti e documenti inerenti alla gestione del servizio.

4. Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/93, dal presente Regolamento, nonché

quelle stabilite dal vigente capitolato d'oneri, al fine di assicurare la regolarità della gestione del servizio stesso; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 del citato decreto per il periodo in cui detta situazione perduri.

## CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 57 Norme transitorie

1. Si dà atto che le tariffe relative all'anno 1994 sono quelle adottate con deliberazione giuntale n. 733 del 22/02/1994, nonché della maggiorazione del 100 per cento delle tariffe per categoria speciale, integralmente richiamate nel presente Regolamento, nel rispetto dei termini di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 507/93.

2. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 507/93, è ammessa la cessione del contratto in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del Comune e nulla osta della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

3. Entro il termine di cui al comma precedente, il Comune acquisisce, a condizioni da convenirsi tra le parti, gli impianti pubblicitari detenuti dal Concessionario.

Nello stesso termine, ove il Comune non eserciti il diritto di prelazione sugli stessi, al Concessionario è consentita la cessione degli impianti a terzi, previa comunicazione all'Ente.

4. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/93, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del Regolamento comunale e del Piano Generale degli Impianti previsti dall'art. 3 del citato decreto legislativo.

5. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto (entro due anni dalla data in cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o doveva essere presentata).

6. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo ga rantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 507/93.

**Art. 58**  
**Norme finali e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione consiliare n. 604/34086 del 23/11/1973, e tutte le modificazioni in esso apportate.
3. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/93, Capo I, ai successivi decreti, istruzioni e circolari ministeriali.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

## **ALLEGATO SUB A)**

**AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL**

### **PARTE I**

**TABELLA MISURA TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1994:**

**A) PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 22, comma 1)**

L'imposta è dovuta per ogni metro quadrato e per anno solare Lire 24.000

- Per la pubblicità avente durata non superiore a 3 mesi: per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari ad un decimo di quella di cui sopra.

- Per la pubblicità che abbia una superficie superiore a mq. 5,50 e fino a mq. 8,50, si applica la maggiorazione del 50% della tariffa: per quella di superficie superiore a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100% della tariffa.

**B) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 23, comma 1)**

L'imposta è dovuta per ogni metro quadrato e per anno solare Lire 24.000

- Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli la tariffa è maggiorata ai sensi dell'art. 28, comma 2, del presente Regolamento.

**C) PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO (art. 23, comma 5)**

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari, secondo la seguente tariffa:

1) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Lire 144.000
2) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Lire 96.000
3) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle 2 precedenti categorie	Lire 48.000

- Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata (art. 23, comma 5, 2° capoverso).

**D) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI, ECC. (art. 24, comma 1)**

L'imposta è dovuta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare Lire 96.000

- Per la pubblicità di durata non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione si applica una tariffa pari ad un decimo di quella di cui sopra (art. 24, comma 2).

- Per la pubblicità di cui sopra effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe (art. 24, comma 3).

**E) PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFI (art. 24, comma 4)**

L'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione  
Lire 6.000

- Qualora la suddetta pubblicità abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art. 24, comma 5).

**F) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI E SIMILI (art. 25, comma 1)**

L'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione  
Lire 24.000

**G) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI (art. 25, comma 2)**

L'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati  
Lire 144.000

- Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella sopra indicata (art. 25, comma 3).

**H) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI O DI ALTRO MATERIALE (art. 25, comma 4)**

L'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione  
Lire 6.000

**I) PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 25, comma 5)**

L'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione  
Lire 18.000

\*\* Per la pubblicità di cui alle lettere A) e B) della presente tabella, effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento ai sensi dell'art. 28, comma 3, del presente Regolamento.

## PARTE II

### TABELLA MISURA TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1994:

A) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuta per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x cm. 100 e per i seguenti periodi:

- per i primi 10 giorni	Lire	2.400
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (art. 35, comma 1)	Lire	720

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il suddetto diritto è maggiorato del 50 per cento (art. 35, comma 2).

- Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento (art. 35, comma 3).

- Per le affissioni urgenti, notturne o festive, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del suddetto diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione (art. 35, comma 4).

N.B.: La misura delle tariffe riportate nel presente allegato è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 733 del 22/02/1994, esecutiva a termini di legge.




## ALLEGATO SUB B)

### AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 160/182 DEL 23.10

#### PARTE I<sup>A</sup>

#### "ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITA' UBICATE IN CATEGORIA SPECIALE"

- 
- 50 VICOLO AGRICOLA
  - 110 VIA VITTORIO ALFIERI
  - 140 VIA AMPEZZO
  - 160 VIA LEONARDO ANDERVOLTI
  - 170 VIA ANTONIO ANDREUZZI
  - 180 VIA ANGELO ANGELI
  - 190 PIAZZALE GABRIELE D'ANNUNZIO
  - 200 PIAZZETTA ANTONINI
  - 210 VIA PROSPERO ANTONINI
  - 250 VIA AQUILEIA
  - 275 GALLERIA ARISTON
  - 290 VIA GUARNERIO D'ARTEGNA - da Via Planis a Via M.te Grappa
  - 320 VIA ASPROMONTE
  - 330 VIA FABIO ASQUINI
  - 345 GALLERIA ASTRA
  - 420 VIA GEN. ANTONIO BALDISSERA
  - 430 VICOLO DELLA BANCA
  - 470 VIA BARTOLINI
  - 500 VIALE GIO BATTA BASSI
  - 510 VIA ANTONIO BATTISTELLA
  - 520 VIA CESARE BATTISTI
  - 530 VIA ROMEO BATTISTIG
  - 545 PIAZZA BELLONI
  - 550 VIA ANTONIO BELLONI
  - 590 VIA ARMANDO BERNARDINIS - da Via Caccia a Via M.te Grappa
  - 600 VIA BERSAGLIO
  - 610 VIA BERTALDIA
  - 640 PIAZZETTA BEATO BERTRANDO
  - 650 VIA BEZZECCA
  - 710 VIA GIUSEPPE BERNARDINO BISON
  - 745 PIAZZA BOLZANO
  - 760 VIA DEL BON - da V.le Trieste alla ferrovia Udine-Tarvisio
  - 780 VIA PIETRO BONINI
  - 796 VIA BRAIDA BASSI
  - 810 VIA PIETRO DI BRAZZA
  - 820 VIA BRENARI
  - 835 VIA BRESSANONE
  - 850 VIA BRIONI
  - 870 VICOLO BROVEDAN
  - 880 VIA LEONARDO BUFALINI
  - 890 VIA BUTTRIO - da V.le Trieste alla ferrovia Udine-Tarvisio
  - 900 VIA ANTONIO CACCIA
  - 910 VIALE CADORE
  - 920 PIAZZALE LUIGI CADORNA
  - 940 VIA BENEDETTO CAIROLI

950 VIA CAISELLI  
 990 VIA DEI CALZOLAI  
 1050 VIA PAOLO CANCIANI  
 1060 VIA GEN. CARLO CANEVA  
 1080 VIA GEN. ANTONIO CANTORE  
 1090 VIA CAPODISTRIA  
 1110 LARGO DEI CAPPUCCINI  
 1120 VIA CAPRERA - da V.le Ledra a Via Bezzecca  
 1150 VIA DEL CARBONE  
 1160 VIA GIOSUE' CARDUCCI  
 1280 VIA CASTELLANA  
 1300 PIAZZALE GIO BATTA CAVEDALIS  
 1310 VIA CAVOUR  
 1330 PIAZZALE GIO BATTA CELLA  
 1340 VIA DELLA CERNAIA  
 1350 VIA DANIELE CERNAZAI  
 1370 PIAZZA CHIAVRIS  
 1390 VIA GEN. ANTONIO CHINOTTO  
 1400 VIA CHISIMAIO  
 1410 VIA BINDO CHIURLO  
 1430 VICOLO CHIUSO  
 1440 VIA CICOGNA  
 1450 VIA TEOBALDO CICONI  
 1460 VIA CISIS  
 1470 VIA DELLA CISTERNA  
 1480 VIA CIVIDALE  
 1500 VIA CODROIPO  
 1520 VIA ERMES DI COLLOREDO  
 1540 VIA LUIGI COLUSSI  
 1550 VIA ANNIBALE COMESSATTI  
 1580 VIA NICOLO' COPERNICO  
 1600 VIA CORMONS  
 1630 VIA CORTAZZIS  
 1640 VIA GIOVANNI COSATTINI  
 1670 VIA FRANCESCO CRISPI  
 1680 VIA BENEDETTO CROCE  
 1690 VICOLO DEL CUCCO  
 1710 VIA CURTATONE  
 1720 VIA CUSSIGNACCO  
 1730 VIA DANTE  
 1740 VIA TIBERIO DECIANI  
 1750 VIA CECILIA DEGANUTTI  
 1755 VIALE ALCIDE DE GASPERI  
 1757 VIA PASQUALE DELLA STUA  
 1770 PIAZZALE PAOLO DIACONO  
 1780 VIALE ARMANDO DIAZ  
 1790 VIA DIVISIONE JULIA  
 1800 VIA FRANCESCO DORMISCH  
 1810 VIA DUCHI D'AOSTA  
 1820 VIA DUINO  
 1830 VIALE GIUSEPPE DUODO  
 1840 PIAZZA DEL DUOMO  
 1850 VIA GIUSEPPE ELLERO  
 1870 VIA DELLE ERBE  
 1900 VIALE EUROPA UNITA  
 1910 VIA FAEDIS - da Via Tolmezzo a Via Forni di Sotto  
 1930 VIA DELLA FAULA  
 1960 VIA ENRICO FERMI



1970 VIA PIO VITTORIO FERRARI  
1980 VIA GALILEO FERRARIS  
1990 VIALE DELLE FERRIERE  
2030 VIALE FIRENZE - da Via Mentana a V.le Venezia  
2050 VIA FIUME  
2080 VICOLO FLORIO  
2110 VIA DELLE FORNACI  
2120 VIA FORNI DI SOTTO  
2130 VIA UGO FOSCOLO  
2140 VIA FERNANDO FRANZOLINI  
2150 VIA DEL FREDDO  
2210 VIA GAETA  
2220 VIA GALILEO GALILEI  
2260 VIA LUIGI GALVANI  
2270 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI  
2280 VIA FRATELLI DE GASPERI  
2290 VIA DEL GELSO  
2300 VIA GEMONA  
2330 CORTE GIACOMELLI  
2340 VIA GINNASIO VECCHIO  
2360 VIA GIUSEPPE GIRARDINI  
2380 VIA PADRE REGINALDO GIULIANI  
2400 VIA GIUSEPPE GIUSTI  
2420 VIA GOITO  
2430 LARGO GOLDONI  
2450 VIA GORGH  
2460 VICOLO GORGO  
2470 VIA GORIZIA - da Via Diaz fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano  
2480 VIA GRADISCA  
2520 LARGO DELLE GRAZIE  
2530 VIA GRAZZANO  
2540 VIA PIER ANTONIO GREGORUTTI  
2567 VICOLO DELL'ISOLA  
2570 VIA ISONZO  
2580 VIA ISTRIA  
2600 VIA VINCENZO JOPPI  
2620 VIA LARGA  
2630 VIA LATISANA  
2660 VIALE DEL LEDRA  
2680 VIA PIER SILVERIO LEICHT  
2690 VICOLO DI LENNA  
2710 VIALE GIACOMO LEOPARDI  
2730 VIA FIORE DEI LIBERI  
2740 PIAZZA DELLA LIBERTA'  
2760 VIA GIOVANNI ANTONIO LICINIO  
2790 VIA NICOLO' LIONELLO  
2800 VIA LIRUTI  
2830 VIA LOMBARDIA  
2860 VIA LOVARIA  
2910 VIA MAGENTA  
2930 VIA LUIGI MAGRINI  
2940 VIA MALBORGHETTO  
2950 VIA ARTURO MALIGNANI  
2970 VIA MANIAGO  
2980 VIA FABIO DI MANIAGO  
2990 VIA DANIELE MANIN  
3000 VIA FRANCESCO MANTICA  
3020 VIA FRANCESCO DI MANZANO




3030 VIA VINCENZO MANZINI  
3040 VIA ALESSANDRO MANZONI  
3050 VIA ANTONIO MARANGONI  
3060 VIA MARANO LAGUNARE  
3070 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI  
3080 VIA GIUSEPPE MARCOTTI  
3090 VIA MARGHERA  
3095 VIA MONS. PASQUALE MARGRETH  
3100 VIA GIOVANNI MARINELLI  
3110 VIA JACOPO MARINONI  
3130 VIA MARSALA - da Via delle Ferriere fino a Via Melegnano  
3140 VIA MARTIGNACCO  
3170 PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI  
3180 VIA GIUSEPPE MAZZINI  
3190 VIA ALBERTO MAZZUCATO  
3200 PIAZZA MEDAGLIE D'ORO  
3220 VIA MEDICI  
3230 VIA MELEGNANO  
3240 VIA MENTANA  
3250 VIA MERCATOVECCHIO  
3260 VIA MERCERIE  
3280 VIA DI MEZZO  
3290 VIA GIOVANNI MICESIO  
3330 VIA DEI MISSIONARI  
3370 VIA MOGGIO  
3400 VIA MOLIN NASCOSTO  
3440 VIA MONRUPINO  
3460 VIA DEL MONTE  
3490 VIA MONTEBELLO  
3495 VIA MONTE BIVERA  
3500 VIA MONTE CANIN  
3540 VIA MONTE GRAPPA  
3560 VIA MONTE HERMADA  
3610 VIA MONTE MATAJUR  
3620 VIA MONTE NERO  
3640 VIA MONTE ORTIGARA  
3650 VIA MONTE PAL GRANDE  
3660 VIA MONTE PAL PICCOLO  
3690 VIA MONTE ROMBON  
3700 VIA MONTEROTONDO  
3720 VIA MONTE SAN MARCO  
3730 VIA MONTE SAN MICHELE  
3800 VIA VINCENZO MONTI  
3830 VIALE BERNARDINO DA MORCOTE  
3840 VIALE LUIGI MORETTI  
3850 VIA ANTON LAZZARO MORO  
3860 VIA DANIELE MORO  
3880 VIA ELIO MORPURGO  
3930 VIA GIUSTO MURATTI  
3940 VIA ANNA MURATTI MORETTI  
3970 VIA LUCIO MUZZATI  
4010 VIA GIAN BATTISTA NATOLINI  
4040 VIA IPPOLITO NIEVO  
4050 VIA NIMIS  
4070 PIAZZALE GUGLIELMO OBERDAN  
4100 VICOLO DEGLI ORTI  
4120 PIAZZALE OSOPPO  
4130 LARGO OSPEDALE VECCHIO





4150 VIA CARLO PACE  
4200 VIA PALESTRO  
4210 VIA PALLADIO  
4230 VIALE PALMANOVA  
4240 VIA PALUZZA  
4250 VICOLO DEL PANGRASSO  
4280 VICOLO DEL PARADISO  
4290 VIA PARENZO  
4300 VIA GIUSEPPE PARINI  
4330 VIA PASSARIANO  
4340 VIA PASSONS  
4350 VIA PASTRENGO  
4360 PIAZZA DEL PATRIARCATO  
4380 LARGO DEI PECILE  
4390 VIA PELLICCERIE  
4410 VIA ANTONIO PENNATO  
4420 VIA CATERINA PERCOTO  
4430 VIA CIRO DI PERS  
4480 VIA FRANCESCO PETRARCA  
4490 VIA PIAVE  
4530 VIA GINO PIERI  
4540 VIA GAETANO PIETRA  
4580 VIA PIRANO  
4610 VIA PLANIS  
4640 VIA PODGORA  
4650 VIA POLA - da V.le Trieste fino alla ferrovia Udine-Tarvisio  
4660 VIA ODORICO POLITI  
4680 VIA PONTEBBA  
4690 VIA PORDENONE  
4700 VIA BEATO ODORICO DA PORDENONE  
4710 VICOLO PORTA  
4720 VIA PORTANUOVA  
4730 VICOLO DEL PORTELLO  
4740 VICOLO DEL PORTICO  
4760 VIA POSCOLLE  
4770 VIA POSTUMIA  
4780 PIAZZETTA DEL POZZO  
4790 VIA DEL POZZO  
4800 VIA POZZUOLO  
4810 VIA PRACCHIUSO  
4820 VIA PRADAMANO - da Via Cernaia fino a Via Pietro di Brazza  
4840 VIA ARTICO DI PRAMPERO  
4860 VIA DELLA PREFETTURA  
4880 VIA VALENTINO PRESANI  
4890 PIAZZA I MAGGIO  
4900 VICOLO PULESI  
4920 VICOLO RADDI  
4932 VIA RAGUSA  
4935 VIA RAMANDOLO  
4940 VIA RAUSCEDO  
4980 VIA FILIPPO RENATI  
4990 VICOLO REPETELLA  
5000 PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
5020 VIA RIALTO  
5050 VIA RIVIS  
5070 VIA DEI RIZZANI  
5110 VIA ROMA  
5130 VIA RONCHI




5150 VIA DELLA ROSTA  
5160 VIA ROVIGNO  
5180 VIA BERNARDO DE RUBEIS  
5190 VIA C. GRADENIGO SABBADINI  
5200 VIA SABOTINO  
5210 VIA SACILE  
5240 VIA DEL SALE  
5265 SALITA SAN BARTOLOMIO  
5280 PIAZZA SAN CRISTOFORO  
5290 VIALE SAN DANIELE  
5300 VIA SAN FERMO  
5305 GALLERIA SAN FRANCESCO D'ASSIS  
5310 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI  
5320 VICOLO SAN GIORGIO  
5340 VIA SAN MARTINO  
5380 VIA SAN ROCCO - da V.le Venezia fino a Via Mazzucato  
5400 VIA SANTA CHIARA  
5410 VIA SANTA GIUSTINA  
5420 VIA SANTAGOSTINO  
5460 VIA SAN VALENTINO  
5470 VIA SAN VITO AL TAGLIAMENTO  
5480 VIA PAOLO SARPI  
5485 VIA SAURIS  
5490 VIA NAZARIO SAURO  
5510 VIA SAVORGNANA  
5530 VICOLO DELLO SCHIOPPETTINO  
5540 VIA PADRE LUIGI SCROSOPPI  
5590 VIA QUINTINO SELLA  
5610 VICOLO SILLIO  
5620 VIA DIEGO SIMONETTI - da Via Planis fino alla ferrovia Udine-Tarvisio  
5640 VIA SISTIANA  
5660 VIA SOLFERINO  
5690 VIA ANTONIO SOMMA  
5710 VICOLO SOTTOMONTE  
5720 VIA SPALATO  
5730 VIA SPILIMBERGO  
5750 VICOLO STABERNAO  
5780 VIA BONALDO STRINGHER  
5790 VIA SUPERIORE  
5820 VICOLO SUTTI  
5860 VIA TARCENTO  
5870 VIA OTTAVIANO TARTAGNA  
5880 VIA TARVISIO  
5890 VICOLO TASCHIUTTI  
5950 VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO - da Via Planis fino a Via M.te Grappa  
5980 VIA TOLMEZZO  
6000 VIA FRANCESCO TOMADINI  
6010 VIA FRANCESCO DI TOPPO  
6040 VIA DEI TORRIANI  
6100 VIA XXX OTTOBRE  
6110 VIA TRENTO  
6120 VIA TREPPO  
6140 VIA TRICESIMO  
6150 VIALE TRIESTE  
6170 VIA GIUSEPPE TULLIO  
6190 VIA LODOVICO UCCELLIS  
6200 VIA GIOVANNI DA UDINE  
6210 VIA UMAGO



6220 VIALE UNGHERIA  
6230 VIA FRANCESCO URBANIS  
6350 PIAZZETTA VALENTINIS  
6420 VIA PACIFICO VALUSSI  
6430 VIA ERASMO VALVASON  
6440 VIA VARESE  
6460 VIA DEL VASCELLO  
6470 VIALE VAT - da P.zza Medaglie d'Oro fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano  
6480 VIA TIZIANO VECCELLIO  
6490 PIAZZA GIROLAMO VENERIO  
6510 VIALE VENEZIA  
6530 PIAZZALE 26 LUGLIO 1866  
6540 PIAZZA XX SETTEMBRE 1870  
6550 VIALE XXIII MARZO 1848  
6560 VIA VENZONE  
6580 VIA GIUSEPPE VERDI  
6620 VIA DELLA VIGNA  
6640 VIA VILLALTA  
6650 VIALE LEONARDO DA VINCI  
6660 VIA VIOLA  
6690 VIA DELLA VITTORIA  
6700 VIA VITTORIO VENETO  
6710 VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'  
6720 VIA MARCO VOLPE  
6730 VIA ALESSANDRO VOLTA  
6740 VIA VOLTURNO  
6760 VIA ANTONIO ZANON  
6770 VIA ZARA  
6790 VIA ZOLETTI  
6800 VIA PIETRO ZORUTTI  
6830 VIA ZUGLIO

PARTE II<sup>A</sup>

"ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITA' UBICATE IN CATEGORIA NORMALE"

- 
- 10 VIA ABBAZIA
  - 15 VIA DELLE ACACIE
  - 20 VIA DELLE ACQUE
  - 25 VIALE KONRAD ADENAUER
  - 30 VIA ADIGE
  - 40 VIA ADRIA
  - 45 VIALE AFRO
  - 55 PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA
  - 60 VIA AGRIGENTO
  - 70 VIA AIELLO
  - 80 VIA ALBA
  - 90 VIA ALBONA
  - 100 VIA ALESSANDRIA
  - 112 VICOLO ALNICCO
  - 115 VIA ALTINO
  - 120 VIA AMALFI
  - 130 VIA POMPONIO AMALTEO
  - 150 VIA DELL'ANCONA
  - 220 VIA AONEZ
  - 230 VIA AOSTA
  - 260 VICOLO D'ARCANO
  - 270 VIA ARGENTINA
  - 280 VIA RAIMONDO D'ARONCO
  - 290 VIA GUARNERIO D'ARTEGNA - da Via M.te Grappa in poi
  - 295 VIA ARTUICO DA CUSSIGNACCO
  - 300 VIA GRAZIADIO ISAIA ASCOLI
  - 310 VIA ASMARA
  - 340 VIA ASTI
  - 350 VIA ATTIMIS
  - 355 VIA AUSONIA
  - 360 VIA MARCO D'AVIANO
  - 370 VIA MASSIMO D'AZEGLIO
  - 375 VIA AZZIDA
  - 380 VIA DELLA BAINSIZZA
  - 390 VIA BALDASSERIA ALTA
  - 400 VIA BALDASSERIA BASSA
  - 410 VIA BALDASSERIA MEDIA
  - 440 VIA FRANCESCO BARACCA
  - 450 VIA BARCIS
  - 460 VIA BARIGLARIA
  - 480 VIA BASALDELLA
  - 490 VIA BASILIANO
  - 495 VIA BASSANO DEL GRAPPA
  - 505 STRADA DEL BATTIFERRO
  - 535 VIA BAVIERA
  - 540 VIA JACOPO BELGRADO
  - 560 VIA BELLUNO
  - 570 VIA BENGASI
  - 572 VIA BEORCHIA
  - 573 PIAZZALE BERENGARIO I
  - 575 VIA ANGELO BERETTA



580 VIA BERGAMO  
590 VIA ARMANDO BERNARDINIS - da Via M.te Grappa a Via Canova  
620 VIA BERTIOLO  
630 VIA GIAN DOMENICO BERTOLI  
660 VIA DOMENICO DEL BIANCO  
670 VIA BICINICCO  
680 VIA ANTONIO BIDERNUCCIO  
690 VIA BIELLA  
700 VIA DALMAZIO BIRAGO  
720 VIA NINO BIXIO  
730 VIA BOLIVIA  
740 VIA BOLOGNA  
750 VIA SEBASTIANO BOMBELLI  
760 VIA DEL BON - dalla ferrovia fino sul torrente Torre  
770 VIA EMILIO BONGIOANNI  
785 VIA DEL BOSCAT  
790 VIA DON BOSCO  
793 VIA GIANNINO BOSI  
795 VIA DELLA BRAIDA  
797 VIA DELLA BRAIDATE  
798 VIA BRANCO  
800 VIA BRASILE  
815 VIA BRAZZACCO  
830 VIA BRESCIA  
840 VIA BRIGATA RE  
860 VIA BASILIO BROLLO  
875 VIA BUERIIS  
885 VIA BUIA  
890 VIA BUTTRIO - dalla ferrovia a Via Pradamano  
905 VIA VITTORIO CADEL  
925 VIA CADUTI DEL LAVORO  
930 VIA POMPEO CAIMO  
960 VIA CALATAFIMI  
965 VIA GIACINTO CALLIGARIS  
970 VIA CALTANISSETTA  
980 VIA CALVARIO  
995 VIA CAMINO  
1000 VIA CAMPAGNOLA  
1010 VIA CAMPOFORMIDO  
1020 VIA CAMPOLONGO  
1030 PIAZZALE CAMPOSANTO  
1035 VIA CANADA  
1040 VIA CANAPIFICIO  
1070 VIA ANTONIO CANOVA  
1095 VIA CAPORACCIO  
1100 VIA CAPOSILE  
1120 VIA CAPRERA - da Via Bezzecca a Via Nino Bixio  
1130 VIA CAPRIVA  
1140 VIA UMBERTO CARATTI  
1170 VIA CARGNACCO  
1175 VIA CARINZIA  
1180 VIA TOSCANA  
1190 VIA ERCOLE CARLETTI  
1200 VIA LUCA CARLEVARIS  
1205 VIA DEI CARLINI  
1210 VIA ANTONIO CARNEO  
1220 PIAZZALE CARNIA  
1225 VIA COLONIA CAROYA





1230 VIA CARPENETO  
1235 VIA DEI CASALI OSELLIN  
1240 VIA CASARSA  
1250 VIA CASSACCO  
1260 VIA CASSINIS  
1270 VIA CASTELFIDARDO  
1285 VIA CASTELLERIO  
1287 VIA CASTIONS DI STRADA  
1290 VIA CATANIA  
1295 PIAZZALE G.B. CAVALCASELLE  
1315 VIA CEFALONIA  
1320 VIA EUSTACHIO CELEBRINO  
1335 VIA DEL CEMENTIFICIO  
1355 VIA CERNEGLONS  
1360 VIA CERVIGNANO  
1380 VIA DAMIANO CHIESA  
1420 VIA CHIUSAFORTE  
1455 VIA JOLE DE CILLIA  
1490 VIA CIVIDINA  
1505 VIA MONTE COGLIANS  
1510 VIA COLLALTO  
1530 VIA COLUGNA  
1555 PIAZZALE DEL COMMERCIO  
1560 VIA COMO  
1570 VIA CONEGLIANO  
1575 VIA CONTEA DI CUSSIGNACCO  
1590 VIA CORDENONS  
1595 VIA GIO BATTA CORGNALI  
1610 VIA CORMOR ALTO  
1620 VIA CORMOR BASSO  
1625 VIA CORNAPPO  
1650 VIA DEL COTONIFICIO  
1660 VIA CREMA  
1665 VIA CREMONA  
1675 VIA CROAZIA  
1700 VIA CUNEO  
1725 VIA SALVO D'ACQUISTO  
1735 VIA DECANI DI CUSSIGNACCO  
1760 VIA DERNÀ  
1783 VIALE DINO  
1785 VIALE DIVIS. GARIBALDI-OSOPPO  
1805 VIA DRENCHIA  
1855 VIALE DELL'EMIGRAZIONE  
1860 VIA EMILIA  
1880 VIA ERITREA  
1885 VIA CHINO ERMACORA  
1890 VIA ESTE  
1910 VIA FAEDIS - da Via Forni di Sotto fino alla fine  
1920 VIA FAGAGNA  
1925 VIA MONSIGNOR LUIGI FAIDUTTI  
1940 VIA FELETTO  
1945 VIA FELLA  
1950 VIA FELTRE  
2000 VIA MANLIO FERUGLIO  
2010 VIA MARC'ANTONIO FIDUCIO  
2020 VIA FABIO FILZI  
2030 VIALE FIRENZE - da Via Mentana a P.le Campo Santo  
2040 VIA PAOLO FISTULARIO

2060 VIA FLAIBANO  
2065 VIA FLAGOGNA  
2070 VIA FLAMBRO  
2090 VIA GIUSTO FONTANINI  
2100 VIA FORGARIA  
2125 VIALE FORZE ARMATE  
2127 VIA MARIO FOSCHIANI  
2160 VIA GHERARDO FRESCHI  
2170 VIA FRIULI  
2180 VIA ENRICO FRUCH  
2190 VIA FUSINE  
2200 VIA LUIGI GABELLI  
2230 VIA GIO BATTÀ GALLERIO  
2240 VIA GEN. GIUSEPPE GALLIANO  
2250 VIA CORNELIO GALLO  
2310 VIA GENOVA  
2320 VIA GERVASUTTA  
2350 PIAZZA GIOVANNI XXIII  
2370 VIA GIULIA  
2390 VIA CAMILLO GIUSSANI  
2410 VIA RICCARDO DI GIUSTO  
2440 VIA GONARS  
2470 VIA GORIZIA - escluso da Via Diaz fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano  
2475 VIA LUIGI E MICHELE GORTANI  
2490 VIA GRADO  
2500 VIA GRAONET  
2510 VIA GIOVANNI BATTISTA GRASSI  
2535 VIA FRANCESCO DE GREGORI  
2545 VIA GRIMACCO  
2550 VIA IDRIA  
2560 VIA IMPERIA  
2565 PIAZZALE DELL'INDUSTRIA  
2590 VIA IUDRIO  
2605 PIAZZALE MASSIMILIANO KOLBE  
2610 VIA LAIPACCO  
2625 VIA LATINA  
2640 VIA LAUZACCO  
2645 VIA LAVARIANO  
2650 VIA LECCO  
2670 VIA LEGNAGO  
2700 VIA JACOPO LEONARDIS  
2720 VIA LESTIZZA  
2750 PIAZZA LIBIA  
2770 VIA LIGNANO  
2780 VIA LIGURIA  
2785 VIA JACOPO LINUSSIO  
2810 VIA LIVENZA  
2820 VIA LODI  
2840 VIA LONGARONE  
2850 VIA LONZANO  
2870 VIA VINCENZO LUCCARDI  
2880 VIA LUMIGNACCO  
2890 VIA OSVALDO LUPIERI  
2895 VIA M. E R. LUZZATTO  
2900 VIA DELLA MADONNETTA  
2905 VIA MAESTRI DEL LAVORO  
2920 VIA DEL MAGLIO  
2935 VIA MAJANO


2960 VIA GOFFREDO MAMELI  
3010 VIA MANTOVA  
3015 VIA MANZANO  
3065 VIA GIUSEPPE MARCHETTI  
3085 VIA SILVIO MARCUZZI  
3120 VIA MARQUARDO  
3130 VIA MARSALA - escluso da Via delle Ferriere fino a Via Melegnano  
3150 VIA GIOVANNI MARTINI  
3153 VIA GIANCARLO MARZONA  
3155 VIA PIETRO MASET  
3160 VIA MASSAUA  
3210 VIA MEDEA  
3235 VIA DAL MELON  
3237 VICOLO MELS  
3265 VIA MERSO  
3270 VIA MESTRE  
3300 VIA PIERO MICHELINI  
3305 VIA MARIO MIGLIORANZA  
3310 VIA MILANO  
3320 VIA MILAZZO  
3322 VIA MILOCCA  
3325 VIALE MIRKO  
3327 VIA MASSIMO MISANI  
3340 VIA AURELIO MISTRUZZI  
3345 VIA DAL MIUL  
3350 VIA MODICA  
3355 VIA MARIO MODOTTI  
3357 VIA TINA MODOTTI  
3360 VIA MOGADISCIO  
3375 VIA MOIMACCO  
3380 VIA FAUSTINO MOISESSO  
3390 VIA MOLINI  
3410 VIA MOLIN NUOVO  
3420 VIA MONDOVI'  
3430 VIA MONFALCONE  
3450 VIA MONTANARA  
3470 VIA MONTE AMARIANA  
3480 VIA MONTE ARVENIS  
3505 VIA MONTECASSINO  
3510 VIA MONTE CIMONE  
3520 VIA MONTE CROCE  
3530 VIA MONTE FESTA  
3550 VIA MONTE GRAUZARIA  
3570 VIA MONTELLO  
3575 VIA MONTELUNGO  
3580 VIA MONTE LUSSARI  
3590 VIA MONTE MAGGIORE  
3600 VIA MONTE MANGART  
3630 VIA MONTE NEVOSO  
3655 VIA SOFFUMBERGO  
3680 VIA MONTE PERALBA  
3710 VIA MONTE SAN GABRIELE  
3740 VIA MONTE SANTO  
3750 VIA MONTE SEI BUSI  
3760 VIA MONTE SERNIO  
3770 VIA MONTE TRICORNO  
3780 VIA MONTE VODICE  
3790 VIA MONTE VOLAIA

3810 VIA MONZA  
3820 VIA MONZAMBANO  
3870 VIA MOROSINA  
3890 VIA MORSANO  
3900 VIA MORTEGLIANO  
3910 VIA MORUZZO  
3920 VIA MUGGIA  
3950 VIA FRANCESCO MUSONI  
3960 VIA MUZZANA  
3980 VIA NAPOLI  
3990 VIA EMILIO NARDINI  
4000 VIA NATISONE  
4020 VIA NERVESA  
4030 VIA PAOLO NICOLETTI  
4060 VIA NODARI  
4063 VIA MONSIGNOR GIUSEPPE NOGARA  
4065 VIA NONCELLO  
4080 VIA GIUSEPPE OCCIONI BONAFFONS  
4085 VIA DON ORIONE  
4087 VIA LEA D'ORLANDI  
4090 VIA ORSARIA  
4110 VIA OSLAVIA  
4140 VIA VALENTINO OSTERMANN  
4145 VIA OTTOBONO  
4160 PIAZZA PADERNO  
4170 VIA PADOVA  
4180 VIA PAGNACCO  
4181 VIA PALAZZOLO DELLO STELLA  
4190 VIA PALERMO  
4220 VIA PALLANZA  
4255 VIA GESUALDO PANNILUNGH  
4260 VIA ROMILDA PANTALEONI  
4270 VIA PAPAROTTI  
4302 VIA DEL PARTIDOR  
4305 VIA PARTISTAGNO  
4310 VIA DEI PASCOLI  
4320 VIA PASIAN DI PRATO  
4370 VIA PAVIA  
4385 VIA PELLEGRINO II  
4400 VIA SILVIO PELLICO  
4405 VIA UGO PELLIS  
4425 VIA GIO BATTÀ PERIZ  
4426 VIA MONS. CORRADO PERONIO  
4427 VICOLO PERS  
4440 VIA PERTOLDO  
4450 VIA GAETANO PERUSINI  
4460 VIA PESCHIERA  
4470 VIA AGOSTINO PETITTI DI RORETO  
4500 VIA PIAZZA D'ARMI  
4510 VIA ALBERTO PICCO  
4520 VIA PIEMONTE  
4550 VIA GAETANO PIGOZZI  
4560 VIA PINEROLO  
4570 VIA DEL PIOPPO  
4585 VIA J. E G. PIRONA  
4590 VIA PISINO  
4600 VIA ARNALDO PIUTTI  
4620 VIA PLEZZO



4630 VIA PO  
4635 VIA POCENIA  
4645 VIA VITTORIO PODRECCA  
4650 VIA POLA - escluso da V.le Trieste fino alla ferrovia Udine-Tarvisio  
4665 PIAZZA POLONIA  
4670 VIA DELLA POLVERIERA  
4685 VIA NIVA DE PONTI  
4687 VIA POPONE  
4705 VIA PORPETTO  
4750 VIA PORTOGRUARO  
4820 VIA PRADAMANO - escluso da Via Cernaia fino a Via Pietro di Brazzà  
4830 VIA PRADATTIMIS  
4835 VIA LUCIANO PRADOLIN  
4843 VIA PRASINGEL  
4845 VIA DEI PRATI  
4850 VIA DEL PREDIL  
4870 VIA PREMARIACCO  
4905 VIA PULFERO  
4910 VIA QUARTO  
4925 VIA RAGAZZI DEL '99  
4930 VIA RAGOGNA  
4938 VIA RASPANO  
4950 VIA REANA  
4955 VIA RECONQUISTA  
4960 VIA REDIPUGLIA  
4970 VIA REMANZACCO  
4995 PIAZZALE REPUBBLICA ARGENTINA  
5005 VIALE RESISTENCIA  
5010 VIALE DELLA RESISTENZA  
5025 VIA RISANO  
5030 VIA ADELAIDE RISTORI  
5040 VIA RIVIGNANO  
5060 VIA RIVOLTO  
5080 PIAZZA RIZZI  
5090 VIA RIZZOLO  
5100 VIA DELLA ROGGIA  
5105 VIA ROGGIA DI PALMA  
5120 VIA ROMANS  
5140 VIA ROSAZZO  
5170 VIA ROVIGO  
5220 VIA SAGRADO  
5230 VIA SALCANO  
5250 VIA SALERNO  
5260 VIA SALUZZO  
5270 VIA SAN BERNARDO  
5295 VIA SAN DOMENICO  
5325 VIA SAN GIOVANNI D'ANTRO  
5330 VIA SAN GOTTARDO  
5335 VIA SAN LEONARDO  
5350 VIA SAN OSVALDO  
5360 VIA SAN PAOLO  
5370 VIA SAN PIETRO  
5375 VIA SAN QUIRINO  
5380 VIA SAN ROCCO - escluso da V.le Venezia fino a Via Mazzuccato  
5390 VIA SAN SEBASTIANO  
5435 VIA S.MARGHERITA DEL GRUAGNO  
5440 VIA S.MARIA CROCIFISSA DI R.  
5445 PLE S.MARIA DELLA MISERICORDIA





5450 VIA SANTO STEFANO  
5475 VIA SAPPADA  
5495 VIA SAVOGNA  
5500 VIA SAVONA  
5515 VIA LUIGI SBAIZ  
5520 VIA DELLE SCUOLE  
5523 VIA DELLA SCARPATA  
5525 VIALE ROBERT SCHUMANN  
5535 VIA SCLAUNICCO  
5550 VIA DELLE SCUOLE  
5560 VIA SEBENICO  
5570 VIA SEDEGLIANO  
5580 VIA SEGNACCO  
5585 VIA UMBERTO SELAN  
5595 VIA SELVUZZIS  
5596 VIA FRATELLI SGUAZZIN  
5600 VIA SESTO IN SYLVIS  
5605 VIA SIGEARDO  
5620 VIA DIEGO SIMONETTI - escluso da Via Planis fino alla ferrovia Udine-Tarvisio  
5630 VIA SIRACUSA  
5650 VIA SCIPIO SLATAPER  
5655 VIA SLOVENIA  
5670 VIA SOMALIA  
5680 VIA DOMENICO SOMEDA  
5700 VIA SONDRIO  
5740 VIA IRENE DI SPILIMBERGO  
5760 VIA DELLO STELLA  
5765 VIA STIRIA  
5770 VIA STRASSOLDI  
5775 VIA STREGNA  
5785 VIA GIANI STUPARICH  
5800 VIA SUSÀ  
5810 VIA ODORICO SUSANNA  
5815 VIA SUSANS  
5830 VIA TAGLIAMENTO  
5840 VIA TALMASSONS  
5845 VIA LUIGI TAMI  
5850 VIA TAPOGLIANO  
5900 VIA TAVAGNACCO  
5910 VIA TEANO  
5920 VIA TEREZANO  
5930 VIA TERNOVA  
5940 VIA LUIGI PIO TESSITORI  
5950 VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO - escluso da Via Planis fino a Via M.te Grappa  
5960 VIA DEL TIGLIO  
5970 VIA TIMAVO  
5972 VIA DEL TIRO A SEGNO  
5975 VIA TISSANO  
5977 VIALE TIVOLI  
5990 VIA TOLMINO  
6005 VIALE VIRGINIA TONELLI  
6020 VIA TORINO  
6030 VIA TORRE  
6050 VIA JACOPINO DEL TORSO  
6060 VIA TORVISCOSA  
6070 VIA ENRICO TOTI  
6080 VIA TRAPANI  
6085 VIA DEI TRE GALLI



6090 VIA 3 NOVEMBRE 1918  
6130 VIA TREVISO  
6155 VIA IVAN TRINKO  
6160 VIA TRIPOLI  
6180 VIA DEL TUNNEL  
6205 VIA SANT'ULDERICO  
6240 VIA FERDINANDO URLI  
6250 VIA VALBRUNA  
6260 LARGO VAL CALDA  
6270 LARGO VAL CANALE  
6280 VIA VALCELLINA  
6290 VIA VALDAGNO  
6295 VIA VAL D'ARZINO  
6300 VIA VAL D'AUPA  
6310 VIA VAL DEGANO  
6315 PIAZZALE VALLE DEL BUT  
6320 VIA VAL D'ERBEZZO  
6330 VIA VAL DI RESIA  
6340 VIA VALEGGIO  
6345 VIA GASTONE VALENTE  
6360 VIA VAL FELLA  
6370 VIA DELLA VALLE  
6380 VIA VAL LUMIEI  
6390 VIA VAL MEDUNA  
6400 VIA VAL PESARINA  
6405 VIA VAL PONTAIBA  
6410 VIA VAL RACCOLANA  
6415 VIA VAL SAISERA  
6450 VIA VARMO  
6470 VIALE VAT - escluso da P.zza Medaglie d'Oro fino all'ex rilevato ferrovia Udine-Majano  
6485 VIA VENDOGLIO  
6500 VIA VENETO  
6520 VIA VENEZUELA  
6525 VIALE 25 APRILE  
6570 VIA VERCELLI  
6590 VIA VERONA  
6595 VIA VERSA  
6600 VIA VERZEGNIS  
6610 VIA VICENZA  
6615 VIA VICINALE  
6630 VIA VILLA GLORI  
6665 VIA DELLA VIOTTA  
6670 VIA VIPACCO  
6680 VIA VISCO  
6685 VIA LUIGI VISINTIN  
6750 VIA LICURGO ZANNINI  
6765 VIA ANTONIO ZANUSSI  
6780 VIA ARTURO ZARDINI  
6785 VIA UMBERTO ZILLI  
6810 VIA GENERALE CARLO ZUCCHI  
6820 VIA ZUGLIANO



**ALLEGATO SUB C)**

**AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.                      DEL**

**TABELLA IMPORTI SANZIONI AMMINISTRATIVE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1994:**

Gli importi delle sanzioni di cui all'art. 43, comma 2, che indicano un minimo di Lire 200.000 ed un massimo di Lire 2.000.000, sono così graduati:

- 1) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale:

Lire            200.000

- 2) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche:

Lire            200.000

- 3) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini:

Lire            200.000

- 4) Per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette:

Lire            400.000

- 5) Per la pubblicità sonora, comunque effettuata, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalle modalità consentite:

Lire            400.000

- 6) Per recidività di ciascuna delle violazioni di cui ai punti 1), 2) e 3):

Lire            400.000

- 7) Per recidività di ciascuna delle violazioni di cui ai punti 4) e 5):

Lire            800.000

- 8) Per le violazioni di cui ai punti 1) e 4) effettuate in zone vietate, non consentite dal Piano Generale degli Impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali:

Lire            2.000.000

- 9) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero e nei parchi pubblici:

Lire            1.000.000

Per tutte le violazioni non comprese nella elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

